

23806-22



**REPUBBLICA ITALIANA**  
in nome del popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Massimo Ricciarelli

-Presidente-

Sent. Sez. 583/2022

Angelo Capozzi

C.C.30/5/2022

Emilia Anna Giordano

- Relatore -

R.G.N. 14173/2022

Paola Di Nicola Travaglini

Debora Tripiccione

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 3/12/2021 del Tribunale di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;  
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaem Manuela Guerra che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. (omissis) , sottoposto a indagini per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., impugna il provvedimento con il quale il Tribunale di Palermo ha respinto l'appello proposto avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in data 8 novembre 2021, aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, proposta ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.

2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione,

il ricorrente denuncia violazione di legge (art. 276, comma 1, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione all'apprezzamento della gravità della violazione che il giudice deve compiere alla stregua "dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione". Denuncia cumulativi vizi di motivazione, muovendo da quello di carenza di motivazione, poiché il Tribunale si era limitato a riportare i dati enunciati nell'ordinanza di primo grado costituiti dalla presenza nell'abitazione di tre familiari le cui funzioni di accudimento si rivelavano "sproporzionate" rispetto alle possibili necessità del (omissis) che, viceversa, versava in gravi condizioni, tenuto conto delle sue condizioni di salute, essendo un soggetto cardiopatico, e delle modalità del lungo viaggio che lo aveva portato da (omissis) a (omissis), dopo una notte di pernottamento in Stazione. La motivazione dell'ordinanza è altresì contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui si esclude che il (omissis) e i familiari, coinvolti nella violazione, ignorassero la illiceità delle condotte tenute.

3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020 e i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati alla stregua della motivazione dell'ordinanza impugnata.

In fatto si deve rilevare che con provvedimento del 29 settembre 2021 era stato disposto il ripristino della misura carceraria nei confronti di (omissis) avendo constatato, nel corso di un controllo del 26 settembre 2021, che il predetto si trovava nell'abitazione di (omissis) insieme al figlio, alla nuora ed altro congiunto, con lui non coabitanti e in violazione delle prescrizioni impostegli con l'ordinanza con la quale la misura della custodia in carcere era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari, trattandosi di indagato ultrasettantenne. La richiesta difensiva, di ripristino della misura degli arresti domiciliari, era stata proposta al giudice che procede allegando le dichiarazioni rese dai congiunti dell'odierno ricorrente ed evidenziando la buona fede dell'indagato e dei congiunti che non si erano avveduti della prescrizione con la quale la misura degli arresti domiciliari era stata applicata e che gli impediva contatti con persone diverse da quelle che con lui coabitavano, non contemplando altre deroghe.

Nell'ordinanza impugnata si dà atto della gravità della violazione, le cui caratteristiche destano particolare allarme anche in considerazione del ruolo

assunto dall'istante nell'ambito dell'associazione mafiosa e connotato dalla funzione di interlocutore tra diversi esponenti dell'organizzazione, anche appartenenti a diverse articolazioni territoriali, con ciò confermando l'attualità delle originarie esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere. Il Tribunale ha evidenziato, in particolare, la gravità della violazione accertata il 26 settembre 2021 avuto riguardo al numero di congiunti trovati nell'abitazione - domiciliati altrove - ed alla sua evidente "sproporzione" con le allegate esigenze di accudimento.

Le valutazioni dei giudici della cautela, affatto carenti seppur adesive a quelle dell'ordinanza adottata dal giudice per le indagini preliminari, non si rivelano manifestamente illogiche o contraddittorie e analizzano, sulla scorta di elementi personalizzati ed al confronto con le argomentazioni difensive, sia le caratteristiche del fatto - per la presenza di tre congiunti nell'abitazione - escludendo che si tratti di una violazione di lieve entità, che le conseguenze che possono trarsene ai fini del giudizio di pericolosità, correlato alla tipologia del reato per cui si procede e al ruolo dell'indagato nel contesto mafioso di appartenenza, tutt'altro che modesto o secondario.

Come noto in tema di aggravamento delle misure cautelari per la violazione alle prescrizioni imposte, il giudizio sulla gravità della condotta trasgressiva è riservato al giudice del merito e, ove fornito di adeguata, corretta e logica motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 36060 del 09/10/2020, Hajdari, Rv. 280036).

Nel caso in esame sono affidate alla mera allegazione difensiva e non documentate, condizioni di salute del (omissis) tali da rendere necessitato e urgente il ricorso all'assistenza dei congiunti che, in numero obiettivamente sproporzionato rispetto ad esigenze di ordinario accudimento, sono stati trovati a casa in occasione del controllo.

Parimenti, a fronte della chiarezza del contenuto dell'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione ponendogli il divieto di avere contatti con persone diverse da quelle che con lui coabitano, è stata ritenuta manifestamente infondata l'allegata buona fede del ricorrente e dei congiunti (che peraltro è irrilevante).

Né rileva che l'indagato fosse stato ammesso alla misura degli arresti domiciliari perché ultrasettantenne, poiché l'unico limite alla doverosa revoca e sostituzione della misura domiciliare, in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte, resta quello dell'ultima parte dell'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen.; e di tale presupposto il Tribunale ha tenuto conto valutando la gravità della violazione, alla luce delle specifiche caratteristiche della condotta giungendo con

motivazione immune da vizi logici a stimare che la violazione non potesse in alcun modo essere considerata di lieve entità.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso il 30 maggio 2022

Il Consigliere relatore  
Emilia Anna Giordano

Il Presidente  
Massimo Ricciarelli

